



Messina, 2 luglio 2014

**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**

**DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
UFFICIO DI SEGRETERIA
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MESSINA**

AGENZIA ENTRATE	MESSINA
AGENZIA TERRITORIO	MESSINA
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	MESSINA
RISCOSSIONE SICILIA SPA	MESSINA
COMUNI PROVINCIA di	MESSINA
COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA di	MESSINA
COLLEGIO PROVINCIALE DEI PERITI AGRARI	MESSINA
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	MESSINA
CONSIGLIO PROVINCIALE CONSULENTI DEL LAVORO	MESSINA
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA di	MESSINA
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA di MESSINA	MESSINA
ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI	MESSINA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	MESSINA
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA di	MESSINA
CAMERA DI COMMERCIO	MESSINA

OGGETTO: decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 - Serie generale - art. 49 (*Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato*)

Con la direttiva n. 3/DGT del 26.06.2014 la Direzione della Giustizia Tributaria ha fornito le prime indicazioni in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 49 del

Via G. Bruno isol. 124 n. 146-Messina e-mail: ctrib.p.me@finanze.it pec: CommTribProvME@pce.finanze.it
Tel. 06 9383 090 — Postafax 06 50171917

Documento con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993

DF.DFCTPME.REGISTRO UFFICIALE.0002485.02-07-2014-U

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 – Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005

decreto-legge in oggetto, in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato, entrato in vigore il 25 giugno 2014.

In particolare, con l'art. 49, commi 1 e 2, del decreto-legge in esame, sono state apportate integrazioni e modifiche:

- a) agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- b) all'art. 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.

115, in materia di spese di giustizia.

Relativamente al punto sub a), la disposizione contenuta nella lettera a) del citato comma 1 dell'articolo 49, integra il comma 1-bis dell'**articolo 16** del D.Lgs. n. 546/1992, consentendo l'utilizzo della posta elettronica certificata anche alla parte che non si avvale della difesa tecnica e che non risulta obbligata per legge a dotarsi della PEC; in tal caso, la parte può indicare, nel ricorso o anche in atti successivi, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le proprie comunicazioni processuali. Con la successiva lettera b) del comma 1 del citato articolo 49, che aggiunge il comma 3-bis **all'articolo 17** del D.Lgs. n. 546/1992, viene previsto il perfezionamento delle comunicazioni nell'ambito del processo tributario mediante il deposito in segreteria di tali atti, qualora la comunicazione a mezzo PEC non sia andata a buon fine per cause imputabili al destinatario.

Solo nel caso in cui la comunicazione PEC non sia andata a buon fine per cause necessariamente imputabili al destinatario - riscontrabili dalla lettura e stampa della ricevuta di mancata consegna presente nel protocollo informatico - l'Ufficio di Segreteria provvederà al deposito della comunicazione presso la Segreteria stessa.

Con riguardo al punto sub b), il comma 2 del già citato articolo 49 sostituisce il comma 2 dell'articolo 248 del D.P.R. n. 115/2002, prevedendo che l'Ufficio di segreteria possa trasmettere l'invito al pagamento derivante dal mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato alla PEC del difensore domiciliatario. Nel caso di mancata elezione di domicilio, l'invito è depositato presso l'Ufficio di Segreteria.

Pertanto, questa CTP provvederà alla trasmissione dell'invito al pagamento esclusivamente tramite PEC indicata dal difensore o dalla parte ovvero risultante dai pubblici elenchi; in mancanza di elezione di domicilio, l'avviso si intende notificato mediante il suo deposito in Segreteria.

Si chiede la collaborazione di codesti Enti al fine di pubblicizzare quanto più possibile le presenti istruzioni.

Il Direttore di Segreteria

Daniela Ferlazzo*

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005.